

COMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di Napoli

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 21.06.2019

Deliberazione n. 10 del 08.07.2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento delle riunioni in modalità telematica della Commissione Straordinaria per la liquidazione del Comune di Quarto (NA).

L'anno 2020, il giorno 8 (otto) del mese di luglio, alle ore 12,00, nella Casa comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2019, ai sensi dell'art. 252, d.lgs. 18.08.2000, n.267, nelle persone dei Signori:

Componente	Presente	Assente
Maria Antonietta Cugusi	x	
Giuseppe Amore	x	
Gaetano Mosella	x	

Premesso

che il comune di Quarto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 07.05.2019, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244, d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che con D.P.R. in data 21.06.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente nelle persone dei Signori: Dott. Giuseppe Amore, Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi, Dott. Gaetano Mosella;

che in data 15.07.2019 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

che con la propria deliberazione n. 1 in pari data 15.07.2019, la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso l'ente ai sensi dell'art. 252, comma 2, d.lgs. 18.08.2000, n.267 e ha provveduto, in assenza, tra i componenti, di magistrato a riposo della Corte dei conti o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato, ad eleggere il presidente della Commissione ai sensi dell'art. 252, comma 1, d.lgs., cit., nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi;

che, con la propria deliberazione n.4 in data 02.08.2019, esecutiva, è stato approvato il piano di lavoro della Commissione;

Richiamato l'art. 253, d.lgs., cit., in base al quale l'O.S.L. operando in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente ed essendo legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, può auto organizzarsi;

Considerato che il presidente dell'O.S.L. è residente nel territorio della Regione Lazio mentre i componenti in quello della Regione Campania e che, in particolare, il componente Dott. Gaetano Mosella, per ragioni di lavoro è spesso impegnato in località distanti del territorio nazionale;

Rilevato che la regolamentazione delle modalità delle riunioni in video conferenza consentirebbe, da un lato una riduzione dei costi della gestione della liquidazione dovuti alla mancata corresponsione dei rimborsi spese di viaggio per le sedute svolte nella maniera di cui trattasi e dall'altra una maggiore efficienza ed efficacia organizzativa;

Richiamato anche il comma 1 dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 che testualmente recita: *“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”*.

Ritenuto che, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 73, comma 1, sia estensibile in via analogica al funzionamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare l'allegato Regolamento, che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, delle riunioni in modalità telematica della Commissione Straordinaria per la Liquidazione del Comune di Quarto (NA);

Di demandare all'Ufficio Segreteria la pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 del TUEL, della presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/93;

Di demandare all'Ufficio Segreteria la pubblicazione del provvedimento sul portale *“Trasparenza amministrativa”* del sito *web* dell'Ente al fine di garantire nella sezione pertinente la consultazione degli atti adottati dall'O.S.L..

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI QUARTO (NA)

(Adottato con Deliberazione C.S.L. n. .. del

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Quarto (NA), nominata con D.P.R. del 21.06.2019 nelle persone del Dott. Giuseppe Amore, della Dott.ssa Maria Antonietta Cugusi e del Dott. Gaetano Mosella.

Art. 2

Definizione

1. Sono definite *“riunioni in modalità telematica”* le riunioni che assicurino la contemporaneità della partecipazione dei componenti della Commissione straordinaria per la liquidazione di cui all'articolo 1 e prevedano la possibilità che uno o più dei componenti partecipi anche a distanza, da luoghi diversi, anche differenti tra loro, da quello nel quale il Presidente abbia fissato la sede della riunione;
2. I luoghi diversi possono trovarsi nell'ambito dello stesso Comune o in qualsiasi altra località d'Italia e all'estero, purché non siano luoghi pubblici o aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. Per la partecipazione a distanza alle riunioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2, è necessaria la disponibilità di strumenti tecnici e telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Di trasmettere la presente deliberazione a cura dell'Ufficio di Segreteria a:


- Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della finanza locale;
- Prefetto di Napoli;
- Sig. Sindaco del Comune di Quarto (NA);

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata, ai sensi dell'art.124, d.lgs. n. 267/2000, a cura del Segretario dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il presidente Maria Antonietta Cugusi



I componenti Giuseppe Amore



Gaetano Mosella



2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata o istituzionale, *chat*. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata o istituzionale.

Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata, dai componenti dell'organo collegiale di cui all'art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5

Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente della commissione, a tutti i componenti dell'organismo, almeno cinque giorni prima del giorno fissato, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno un giorno prima del giorno fissato per la riunione.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica istituzionale, *chat*, di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

3. Le adunanze in assenza di convocazione, così come esplicitata nei precedenti punti 1 e 2, sono comunque valide laddove i convocati siano presenti in maniera totalitaria ed attestino la conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 6

Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organismo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica bisogna garantire:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3;
 - b) partecipazione dei due terzi dei componenti della Commissione;
 - c) la delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi dei partecipanti ed espressa menzione di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione ai fini del raggiungimento della deliberazione stessa;
 - d) preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero minimo dei partecipanti unitamente alla specifica delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7

Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale di deliberazione nel quale devono essere riportati:
 - a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;
 - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;

- d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
 - g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - h) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione;
 3. Il verbale della riunione telematica è trasmesso dai componenti, tramite posta elettronica certificata o istituzionale e in formato pdf, al presidente della Commissione per i successivi adempimenti.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione della deliberazione.

